

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 836

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

28/04/2024 - 05:40

Indice

1. DDL S. 836 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 836	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023	11

1. DDL S. 836 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 836

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 836

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE PRIAMO**, **MENIA**, **CAMPIONE**, **BALBONI**, **MENNUNI**, **RASTRELLI**, **SPINELLI**, **DELLA PORTA**, **ROSA**, **SCURRIA**, **PETRENGA**, **GUIDI**, **RUSSO**, **SIGISMONDI**, **MARCHESCHI**, **FAROLFI**, **BERRINO** e **IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2023

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di promuovere la memoria dei tragici eccidi perpetrati ai danni della popolazione italiana durante la Seconda guerra mondiale ad opera, in particolare, delle truppe coloniali; composte in prevalenza da marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia.

Con il termine « Marocchinate », dal 1946, vengono generalmente definiti tutti gli episodi di violenza sessuale e violenza fisica di massa, ai danni di migliaia di individui di tutte le età (ma soprattutto di donne) effettuati dalle truppe coloniali inquadrato nel Corpo di spedizione francese in Italia (*Corps Expéditionnaire Français en Italie*-CEF) durante la campagna d'Italia della Seconda guerra mondiale. Questi episodi di violenza sfociarono a volte anche in esecuzioni coatte degli abitanti delle zone sottoposte a razzia e violenza e raggiunsero l'apice durante i giorni immediatamente successivi all'operazione Diadem e allo sfondamento della linea Gustav da parte degli Alleati.

Queste violenze sistematiche iniziarono con lo sbarco in Sicilia, nel luglio 1943, e proseguirono nel 1944 in Campania, Lazio e Toscana, raggiungendo punte di inaudita ferocia in Ciociaria e riducendosi di numero nell'estate del 1944 con il ritiro del CEF dal fronte di guerra italiano.

Donne di ogni età, ma anche uomini, subirono stupri spesso compiuti in gruppo e chi si oppose venne picchiato selvaggiamente o ucciso.

Sono innumerevoli gli episodi di violenza che si consumarono sul territorio nazionale ed in particolare gli scenari più atroci hanno avuto luogo nel Lazio, nelle cittadine di Cassino, Montefiascone, Castro dei Volsci, Esperia, Amaseno, Pontecorvo, Ceccano, Lenola, Campo di Mele, Prossedi, Roccagorga, Fondi, Formia, Priverno, Sermoneta, Sezze, Sabaudia, Terracina, la zona dei Castelli Romani, la provincia di Viterbo.

L'elenco delle città colpite da questo flagello è molto più lungo e non bisogna dimenticare le violenze compiute in Sicilia, Campania e Toscana, con alcuni episodi accaduti anche nelle Marche, in Molise, in Abruzzo, in Puglia e in Sardegna.

Furono più di 60.000 le vittime che ebbero il coraggio di denunciare le atrocità subite. Solo un terzo presentò denuncia alle autorità militari francesi e a quelle italiane, quindi si presume che i due terzi degli episodi furono taciuti. È una delle pagine più buie della Seconda guerra mondiale, narrata anche dal celebre film drammatico del 1960 di Vittorio De Sica, « La Ciociara », opera cinematografica tratta dall'omonimo libro dello scrittore Alberto Moravia, che vide come protagonista il premio Oscar, Sophia Loren.

In tale contesto, il presente disegno di legge vuole esprimere altresì il ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Carta costituzionale per manifestare i sentimenti di condanna di ogni efferato

crimine che offende la libertà dei popoli e per promuovere ogni iniziativa per tramandarne la memoria soprattutto verso le più giovani generazioni affinché dette atrocità non abbiano mai più luogo.

In particolare, il presente disegno di legge intende istituire la Giornata nazionale per ricordare le vittime dei crimini, recependo in tal senso la richiesta dell'Associazione nazionale vittime della Marocchinate che da anni si batte su questo tema, sensibilizzando le istituzioni circa l'opportunità di tramandare e ricordare tali tragici eventi.

La suddetta Giornata è individuata nella data del 18 maggio di ogni anno, ossia il giorno in cui, nel 1944, i soldati polacchi issarono la bandiera sulle rovine dell'Abbazia di Monte Cassino e i coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia sciamarono nella vallata dopo aver sfondato la linea Gustav, la linea fortificata difensiva approntata in Italia nella Seconda guerra mondiale che divideva in due la penisola italiana: a nord il territorio in mano alla Repubblica sociale italiana e alle truppe tedesche, a sud gli Alleati.

Inoltre, il presente disegno di legge intende istituire uno specifico Fondo, per riconoscere concretamente le conseguenze di tutti i crimini efferati cui fu soggetta la popolazione civile, allo scopo di offrire un risarcimento soprattutto morale a chi fu vittima di omicidi e stupri.

Riconoscere e ristorare, per quanto possibile, chi subì un'ingiusta violenza da parte di militari di qualsiasi schieramento serve anche ad esprimere una forte condanna alle violenze che ricadono su inermi civili per opera di soldati in armi, a qualsiasi schieramento appartengano.

L'istituzione del Fondo è oggetto di una specifica delega al Governo al fine di individuare in modo analitico i criteri, i presupposti e le modalità per l'accesso al Fondo medesimo, nonché per la determinazione economica dei ristori da erogare agli aventi diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta a riconoscere l'importanza di ricordare le vittime dei gravissimi episodi di violenza sessuale e fisica perpetrata ai danni di migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale commessi dai soldati coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 maggio di ogni anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, di seguito denominata « Giornata ».

2. La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 3.

(Programma delle iniziative culturali e delle celebrazioni in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)

1. In occasione della Giornata, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni possono promuovere iniziative ed eventi celebrativi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti del Terzo settore, allo scopo di diffondere la conoscenza dei tragici eventi di cui all'articolo 1.

2. In occasione della Giornata possono essere promossi e realizzati incontri di studio e di approfondimento, convegni, dibattiti, mostre e ogni altra iniziativa diretta a preservare la memoria storica degli eccidi, nonché assegnati premi e borse di studio per riconoscere il valore delle attività e delle pubblicazioni in memoria di tali tragici eventi.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, un decreto legislativo volto all'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani da parte dei militari coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) individuazione specifica ed analitica dei presupposti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti aventi diritto;

b) disciplina delle modalità per l'accesso al Fondo ed ai fini dell'erogazione del ristoro dei danni in favore degli aventi diritto;

c) determinazione economica e finanziaria del Fondo e delle relative coperture.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente il testo alle Camere corredato delle necessarie osservazioni e modificazioni, in relazione alle quali le Commissioni parlamentari si esprimono nel termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari ad euro 150.000, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per anno 2023.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

123ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla

Sottocommissione per i pareri nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** avverte che la relatrice ha presentato gli ulteriori emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, pubblicati in allegato.

La relatrice **PIROVANO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.100, 1.101 e Tit.100, volti a precisare, sia nel testo sia nel titolo del disegno di legge, che la finalità è sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sofferenze dei bambini che vivono in contesti di guerra e far conoscere le loro fatiche. In questo modo, si evitano fraintendimenti sul significato e la portata del provvedimento.

Sottolinea di aver appreso, da una delle associazioni impegnate nella Giornata della meraviglia, che alcuni bambini della Striscia di Gaza, fino a poco tempo fa coinvolti nella iniziativa del "clau il Pimpa", dopo lo scoppio del conflitto, sono stati spostati in una zona più interna. Ciò dimostra che l'istituzione di questa Giornata, sebbene non abbia conseguenze pratiche ai fini della soluzione dei conflitti, riguarda però le sofferenze di bambini che hanno un volto e un nome.

Il senatore **LISEI** (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.1, 1.3, 2.1 e Tit.1.

Il **PRESIDENTE**, in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.2 e 2.2 e li ritira.

Accertata la presenza del numero legale, è quindi posto ai voti l'emendamento 1.100, che risulta approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.101, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 1, come modificato, è approvato all'unanimità.

In esito a distinte votazioni, sono approvati all'unanimità gli emendamenti 2.100 e 2.101.

È quindi posto ai voti l'articolo 2, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.100, è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'articolo 3, come modificato, che è approvato all'unanimità.

Posto ai voti, l'articolo 4 è approvato all'unanimità.

È quindi posto ai voti l'emendamento Tit.100, che è approvato all'unanimità.

La Commissione unanime conferisce quindi mandato alla relatrice Pirovano a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

IN SEDE REFERENTE

(836) DE PRIAMO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (*Fdl*), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Occhiuto, illustra il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori De Priamo e altri, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Il primo dei cinque articoli di cui si compone il testo esplicita la finalità del provvedimento, ossia: "riconoscere l'importanza di ricordare le vittime dei gravissimi episodi di violenza sessuale e fisica perpetrata ai danni di migliaia di italiani durante la Seconda guerra mondiale commessi dai soldati coloniali, marocchini, algerini, tunisini e senegalesi, inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia".

L'articolo 2 prevede che la Giornata sia celebrata il 18 maggio di ogni anno. Il 18 maggio 1944 è infatti la data della conquista di Montecassino da parte delle truppe alleate, a seguito della quale i coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese poterono avanzare nella vallata sottostante.

Nel medesimo articolo 2 si precisa che la Giornata nazionale non è considerata festiva, in quanto non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

L'articolo 3 stabilisce che, in occasione della Giornata, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni possano promuovere iniziative ed eventi celebrativi, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti del Terzo settore, allo scopo di diffondere la conoscenza delle violenze e degli stupri di guerra del 1943-1944. In occasione della Giornata potranno, altresì, essere assegnati premi e borse di studio per riconoscere il valore delle attività e delle pubblicazioni in memoria di tali eventi.

L'articolo 4 dispone una delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944.

Nell'esercizio della delega - il cui termine è individuato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - il Governo è tenuto ad attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: individuazione specifica e analitica dei presupposti per l'accesso al Fondo da parte dei soggetti aventi diritto; disciplina delle modalità per l'accesso al Fondo e ai fini dell'erogazione del ristoro dei danni in favore degli aventi diritto; determinazione economica e finanziaria del Fondo e delle relative coperture.

L'articolo 5 reca, infine, la quantificazione degli oneri finanziari (150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025) e la relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), stante la convocazione della seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 878 (decreto-legge n. 123 del 2023 -

contrasto al disagio e alla criminalità minorile), propone di riprendere le votazioni sugli emendamenti al disegno di legge n. 615 e connessi, in materia di autonomia differenziata.

Il [PRESIDENTE](#), non essendoci osservazioni, accoglie la richiesta della senatrice Pirovano. Essendo imminente l'inizio dei lavori dell'Assemblea, dispone una sospensione della seduta, che riprenderà al termine dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di mercoledì 11 ottobre.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti identici 7.1 e 7.2, soppressivi dell'articolo 7. Coglie l'occasione per ribadire che nel progetto per l'autonomia differenziata mancano alcuni elementi fondamentali, a cominciare dalla perequazione infrastrutturale, che sarebbe necessaria per attrarre investimenti esteri soprattutto a favore delle aree interne, al fine di evitare che i divari territoriali determinino conseguenze sociali disastrose.

In secondo luogo, rileva la mancanza di garanzie sulla effettiva parità dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dichiara il voto favorevole sugli identici emendamenti 7.1 e 7.2, con i quali si propone di sopprimere l'articolo 7, che ritiene non condivisibile, in particolare per la mancanza di un meccanismo di controllo attento e assiduo sul merito delle intese, in grado di individuare incongruenze e debolezze degli accordi, nel quale peraltro non viene coinvolto il Parlamento. Segnala, inoltre, che non è prevista una reversibilità delle intese, in caso di inadempienza da parte delle Regioni a cui sono state trasferite ulteriori funzioni.

Coglie l'occasione per ricordare che il governatore della Banca d'Italia, nella lettera inviata al presidente del CLEP, ha evidenziato i limiti intrinseci della modalità di individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sottolineando la necessità di stimare il fabbisogno *standard* per tutte le funzioni collegate ai diritti sociali e civili e di procedere al loro integrale finanziamento. Solo con queste garanzie, infatti, si potrà evitare il rischio di disgregazione connesso all'autonomia differenziata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottoscrive gli emendamenti 7.1 e 7.2, ritenendo in effetti necessaria la soppressione dell'articolo 7, che rappresenta un aspetto essenziale del provvedimento in esame. Si tratta di un disegno di legge divisivo, su cui è stato registrato un diffuso dissenso da parte di presidenti di Regioni e sindaci, sindacati e Confindustria, oltre ai giuristi dimessisi dal Comitato per la definizione dei LEP, a cui si sono aggiunti i rilievi critici del governatore della Banca d'Italia. Proprio per questo motivo, sarebbe necessario assegnare un ruolo centrale al Parlamento nel controllo sulle intese, considerato che queste potrebbero assumere anche un carattere di irreversibilità.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.1 e 7.2 sono respinti.

Sull'emendamento 7.3, interviene in dichiarazione di voto la senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) che, in alternativa alla soppressione dell'articolo 7, propone di modificarlo, prevedendo che la verifica sull'intesa possa avvenire anche prima dei dieci anni, secondo un più breve termine fissato nell'intesa stessa, e in ogni caso ogni volta che siano modificati o aggiornati i LEP. In questo modo, si eviterebbe di rendere eccessivamente rigido l'accordo tra Governo e Regione, criticità che è stata segnalata anche nel corso delle audizioni, indipendentemente dalla fruibilità dei servizi essenziali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è già stato approvato un emendamento con cui si prevede la possibilità

per Stato e Regioni di avviare in ogni caso un procedimento di revisione dell'intesa.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3 non è approvato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), è posto ai voti l'emendamento 7.4, che non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene eccessiva una durata di dieci anni per le intese. Quindi l'emendamento in esame propone di ridurla a cinque, considerando soprattutto che, in sede di prima applicazione del provvedimento, sarebbe consigliabile maggiore prudenza. In realtà, a suo avviso, anche cinque anni potrebbero rivelarsi eccessivi, se si tiene conto della velocità dei cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni, a causa della pandemia. È quindi necessario mettere lo Stato e i cittadini nelle condizioni di rinnovare o modificare l'intesa, qualora vi sia un cambiamento delle priorità o degli interessi della popolazione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno prevedere la possibilità di verificare lo stato dell'attuazione dell'intesa, dopo cinque anni, e quindi anticipa un voto favorevole sull'emendamento 7.5. Tuttavia, a suo avviso bisognerebbe anche prevedere gli strumenti per effettuare tale valutazione nel merito, rafforzando a tal fine il coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle intese. Tali garanzie, invece, non sono previste dall'articolo 7 del disegno di legge in titolo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile l'emendamento 7.5, in quanto cinque anni sono sufficienti per effettuare una prima valutazione sul funzionamento dell'intesa, soprattutto in un periodo di mutamenti politici e sociali molto rapidi. Dichiara pertanto il suo voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.5 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), stante il parere favorevole sull'emendamento 7.6 (testo 2), invita i proponenti del successivo emendamento 7.7, che risulta di analogo tenore, a riformularlo in un testo identico, in modo da procedere a una unica votazione.

Il ministro CALDEROLI sottolinea che, con l'approvazione dell'emendamento in esame, la modifica dell'intesa potrà avvenire su iniziativa dello Stato, della Regione interessata o su atto di indirizzo delle Camere.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) precisa che l'emendamento 7.7, in realtà, prevede una deliberazione delle Camere e non un mero atto di indirizzo. Pertanto, preferisce non accedere alla proposta del Presidente.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) rileva che l'atto di indirizzo è certamente meno incisivo della deliberazione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.6 (testo 2).

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) valuta favorevolmente la proposta di valorizzare il ruolo delle Camere nella procedura per la modifica dell'intesa attraverso un atto di indirizzo, che tuttavia appare non sufficiente. Sarebbe opportuno, infatti, prevedere un atto normativo di rango primario. Per questa ragione, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) ritiene invece che la modifica proposta con l'emendamento 7.6 (testo 2) costituisca un significativo passo avanti, consentendo alle Camere di indicare con un proprio atto di indirizzo le modifiche da apportare alle intese. Per questo motivo, si sarebbe atteso quanto meno un'astensione da parte dell'opposizione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), pur valutando positivamente il tentativo di un coinvolgimento del Parlamento nel procedimento di modifica delle intese, ritiene insufficiente la previsione di un mero atto di indirizzo. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) riconosce che è stato fatto un passo avanti rispetto al testo originario e conseguentemente annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 7.6 (testo 2) è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.7.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce che la formulazione dell'emendamento in esame attribuisce un potere più incisivo alle Camere, rispetto alla proposta appena approvata, nella procedura di modifica delle intese. In un quadro di autonomia differenziata, che potrebbe porre in conflitto l'interesse nazionale con quello della Regione interessata al trasferimento di funzioni, l'unico soggetto

istituzionale che può soppesare e contemperare in modo equilibrato i diversi interessi in gioco è appunto il Parlamento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.7, ritenendo che nel concetto di deliberazione possa essere incluso anche l'atto normativo di rango primario.

Il [PRESIDENTE](#) fa notare che il ricorso a una legge per la modifica dell'intesa finirebbe per rendere ancora più rigido il processo di revisione, anziché semplificarlo. Sottolinea, inoltre, che l'emendamento dovrebbe essere considerato precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.6 (testo 2); tuttavia, ne consente la votazione in modo tale che, se respinto, possa essere ripresentato per l'esame in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 7.7 è respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta dell'Assemblea avrà inizio alle ore 10.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di anticipare alle ore 8,30 la seduta della Commissione già convocata per le ore 9, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, in materia di autonomia differenziata.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, con l'intesa però di concludere i lavori entro la giornata di domani. La Conferenza dei Capigruppo, infatti, ha previsto che non si riunisca neanche l'Assemblea nella giornata di giovedì, per consentire la partecipazione dei senatori agli ultimi giorni di campagna elettorale per le elezioni provinciali di Trento e Bolzano.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere condivisibile la proposta della senatrice Pirovano, rappresenta tuttavia l'esigenza di proseguire, nella sede delle Commissioni riunite 1a e 2a, l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 878, per la conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 in materia di contrasto al disagio e alla criminalità minorile. A tal fine, prospetta di convocare una seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a venti minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, una volta acquisito l'assenso della presidente Bongiorno.

Anticipa che la prossima settimana sarà dedicata appunto ai lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, considerato che il disegno di legge n. 878 è stato calendarizzato per l'Aula.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) manifesta la propria preoccupazione per l'andamento a rilento dell'esame del disegno di legge n. 615, con la votazione di circa sei emendamenti all'ora. Pur comprendendo le esigenze legate alle riunioni dei Gruppi o alla partecipazione alle campagne elettorali, ritiene che si debba dare la precedenza ai lavori parlamentari.

Pertanto, propone di convocare una ulteriore seduta domani, al termine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a, per proseguire la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 615, e completare quanto meno l'esame dell'articolo 7. In alternativa, sarebbe necessario convocare una seduta giovedì 19 ottobre.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) precisa che per giovedì non sono state previste sedute di Aula per consentire ai senatori di svolgere la loro funzione di rappresentanza sul territorio, che rientra comunque tra le attività istituzionali dei parlamentari.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), al fine di trovare un punto di intesa, considerato che l'opposizione non sta attuando atteggiamenti ostruzionistici, chiede che l'ulteriore seduta della Commissione si svolga alla fine dei lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a fino alla sera, rinunciando a convocazioni in orario notturno.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la seduta delle Commissioni riunite 1a e 2a possa concludersi intorno alle ore 16; pertanto resterebbe comunque un ampio margine di tempo per proseguire l'esame del provvedimento sull'autonomia differenziata.

In ogni caso, tiene a precisare che la Commissione affari costituzionali rientra tra quelle maggiormente gravate di attività, sia per le competenze attribuitele, sia perché spesso impegnata nell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

In esito al dibattito, propone quindi di anticipare alle ore 8,30 la seduta già convocata alle ore 9 di domani e di convocarne una ulteriore alle ore 16 o comunque al termine dei lavori della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2a.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, per la giornata di domani, mercoledì 18 ottobre, la seduta già convocata alle ore 9 è anticipata alle ore 8,30 ed è convocata un'ulteriore seduta alle ore 16 o comunque al termine della seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 1a e 2°.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [737](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

Al comma 1, dopo la parola: «sensibilizzare » inserire le seguenti: «sulle sofferenze».

1.101

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «fondamentale della meraviglia» con le seguenti: «fondamentale del diritto alla meraviglia».

Tit.100

La Relatrice

Sostituire il titolo con il seguente:

«Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti»

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.